APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA

RISERVATO AD IMPRESE E A PRIVATI CONSUMATORI E NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare delle Province Molisane
Via Insorti d'Ungheria 30
86100 CAMPOBASSO (CB)
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN C/C

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Il finanziamento ipotecario mediante apertura di credito è una operazione di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla **concessione di ipoteca su immobili.**
Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO IN C/C TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)			
IPOTESI			
Ipotesi 1: Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Accordato Tasso debitore annuale Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua Altre spese su base annua	1.500,00 12,30% 2,00% 4,00

			TAEG = 15,38%
Ipotesi 2: Contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro Durata: 18 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Accordato Tasso debitore annuale Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua Altre spese su base annua	1.500,00 12,3000% 2,00% 4,00 **TAEG = 14,08%**

La fruizione del fido per Apertura di credito in conto corrente è legata all'esistenza di un rapporto di conto corrente presso la banca. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **consultare il foglio informativo relativo al conto corrente prescelto,** messo a disposizione dalla banca.

TASSI	
Tasso di interesse debitore annuo massimo	**nominale annuo**
per utilizzi nei limiti del fido concesso	12,30%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	Tasso soglia *ex* L. 108/96[1] - 2%
Periodicità di capitalizzazione	Gli interessi sono liquidati con periodicità Annuale D/A e, comunque, all'atto di estinzione del rapporto
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)

COMPENSO ONNICOMPRENSIVO	
Corrispettivo annuo massimo di Messa a disposizione di fondi (cd. Commissione di Affidamento)	2,00% sul fido accordato

La Banca ha redatto e mantiene costantemente aggiornato un solido piano scritto, in cui specifica le azioni da intraprendere in caso di variazioni sostanziali o di cessazione del parametro di riferimento (benchmark) (di seguito, il "Piano"); il Piano è pubblicato sul sito internet della Banca.
Nell'ipotesi in cui il tasso al quale sono regolati gli interessi sia variabile in funzione di un indice di riferimento, in caso di variazione sostanziale o di cessazione di quest'ultimo troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o sostitutivo previsto tempo per tempo nel Piano, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

SPESE	
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	60,00
Spesa unitaria comunicazioni ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche	1,00

[1] Il tasso soglia aggiornato relativo alle operazioni di "Aperture di credito in conto corrente", determinato trimestralmente sulla base delle rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla L. 108/96, art. 2, può essere consultato in filiale o sul sito internet della banca www.bppm.eu.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rimanda ai relativi fogli informativi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso un preavviso non inferiore a 5 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni (il termine è elevato a 2 mesi se il cliente ha la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 125 *quater* del TUB), nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l'apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Medesimo giorno di ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami.
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca per iscritto con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 CAMPOBASSO CB) o per via telematica inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria@bppm.eu, all'indirizzo PEC direzione@pec.bppm.eu o sempre per iscritto mediante consegna materiale degli stessi alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto.
La Banca provvede ad evadere i reclami per iscritto e, comunque, entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it.*, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario.* Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Commissione di Istruttoria Veloce	Importo addebitato al cliente per utilizzi oltre i limiti di fido concesso o per utilizzi in assenza di fido.
Commissione di messa a disposizione di fondi	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione.
TAEG	Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.